



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1544/IV/2022

Il Consiglio, nella seduta dell'8.11.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori, Consigliere Francesco Lucifora e Consigliere Stanislao De Matteis;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modificazioni;

Richiamata la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Visto l'art. 16, co.3 bis, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022 che prevede, modificando l'art. 4, co. 40, primo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, che *"I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite, almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali"*;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4/2012 del 17.7.2012, e n. 6/2012 del 6.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle commissioni tributarie;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita;

Richiamata la Delibera n. 2010 del 23.10.2012, per la parte tuttora vigente;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni;

Preso atto della vacanza di complessivi **n. 4 posti di Presidente di Commissione nelle Commissioni tributarie regionali**, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado, ripartiti come segue:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO			
CGT II GRADO ABRUZZO	CGT II GRADO BASILICATA	CGT II GRADO LOMBARDIA	CGT II GRADO TRENTO

Richiamata la delibera n. 1197 del 26.07.2022, con la quale, al fine di assicurare la copertura delle suddette vacanze è stato approvato il bando di interpello n. 3/2022 per trasferimento di sede dei presidenti di commissione presso le commissioni tributarie regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado;

Richiamato l'articolo 1 del bando in cui è previsto:

la partecipazione all'interpello è riservata ai Presidenti di Commissione in organico nelle Commissioni tributarie regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado;

Il punteggio per l'anzianità di servizio prestato è attribuito sulla base della tabella di cui all'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 12.11.2011.

Richiamato l'articolo 3 del bando con cui si dispone:

La domanda di partecipazione all'interpello deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere **dal 01.09.2022 e fino alle ore 12,00 a.m. del 30.09.2022**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", seguendo le istruzioni dettagliate che saranno rese disponibili mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del CPGT entro i termini di apertura della procedura telematica per la partecipazione. Il candidato al momento della domanda **dovrà indicare massimo n. 3 sedi fra le CTR disponibili, secondo l'ordine di preferenza.**

Rilevato che non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al bando in oggetto, per alcuna delle sedi concorsuali vacanti;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di prendere atto che non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione, non possono essere attribuiti i posti vacanti di presidente di Commissione nelle seguenti Corti di giustizia tributaria di secondo grado:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO			
CGT II GRADO ABRUZZO	CGT II GRADO BASILICATA	CGT II GRADO LOMBARDIA	CGT II GRADO TRENTO

AVVISA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ["www.giustizia-tributaria.it"](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione dell'avviso, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 come da ultimo modificato con delibera n. 385 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria e ai Presidenti e Direttori delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado.

IL PRESIDENTE

Firmatario1